

Spese per sponsorizzazione ad A.S.D. e S.S.D.: la Corte di Cassazione conferma la deducibilità al 100%.

La Corte di Cassazione ha confermato con l'ordinanza n. 3470/2024, pubblicata il 7 febbraio scorso, che le sponsorizzazioni effettuate a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.) sono pienamente deducibili dalle imposte per lo Sponsor. Tale deducibilità è riconosciuta in virtù di una presunzione legale assoluta che riconosce il carattere pubblicitario di tali spese.

La Corte ha rovesciato l'interpretazione della Agenzia delle Entrate e di due Giudici Tributari (Primo grado e Appello) - che ritenevano deducibili solo al 20% le sponsorizzazioni effettuate da una S.R.L. a favore di due A.S.D. - sottolineando che i pagamenti, sia in denaro sia in natura, effettuati a favore di A.S.D., S.S.D. ed altre entità riconosciute, fino a un importo annuo di 200.000 euro, sono da considerarsi spese pubblicitarie completamente deducibili.

Questo orientamento legislativo è stato adottato per incentivare gli investimenti nello sport dilettantistico, riconoscendo lo sport come un valore costituzionale e socialmente utile meritevole di sostegno.

L'articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, secondo il quale *“il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche [...] costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.”* rappresenta una normativa speciale che supera le regole generali di deducibilità dei costi delineate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.). Questa disposizione legislativa stabilisce criteri specifici per la deducibilità delle spese pubblicitarie, rispondendo alle esigenze del settore sportivo dilettantistico.

La Corte di Cassazione ha precisato che la deducibilità piena è assunta in modo indiscutibile quando lo sponsor decide di promuovere la propria immagine o prodotti attraverso lo sport dilettantistico, rendendo di fatto non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il proprio nome, marchio o immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.

Per applicare tale principio, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- lo sponsor deve finanziare un'entità sportiva dilettantistica;
- l'obiettivo della sponsorizzazione deve essere la promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor;
- deve essere rispettato un limite massimo di spesa;
- l'entità sponsorizzata deve aver attuato effettivamente un'attività promozionale concreta.